

REGOLAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO

“Villa Claret”

ART.1 – FINALITÀ DELLA STRUTTURA

La casa di riposo Villa Claret, ubicata in Roma Via Maria Saveria Sanzi, 25-27 nel XVI Municipio nella zona portuense, accoglie anziani in età pensionabile, che siano autosufficienti o parzialmente autosufficienti e che per scelta autonoma preferiscono usufruire dei servizi collettivi.

La struttura si impegna ad assicurare il regolare accesso dell'anziano ai servizi territoriali, assicurando allo stesso frequenti contatti con i familiari e con la comunità, attraverso iniziative ricreative e culturali che ne stimolano creatività e partecipazione.

ART.2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per essere ammessi alla Casa di Riposo occorre presentare apposita domanda, redatta sul modulo fornito direttamente dalla casa di riposo. Il modulo va compilato con precisione in ogni sua sezione corredato di tutti i necessari certificati sanitari, anagrafici e pensionistici dell'anziano.

La domanda deve essere sottoscritta da un parente e dallo stesso aspirante ospite i quali si obbligano alla osservanza di tutte le norme stabilite dal presente Regolamento.

Le domande d'ingresso hanno validità di un anno, con decorrenza dal giorno della loro presentazione alla casa di riposo. Scaduto tale termine senza che sia dato luogo all'ingresso, gli interessati dovranno presentare nuova istanza con le stesse modalità sopra indicate.

ART.3 – ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande pervenute vengono esaminate ed accettate in ordine alla regolarità amministrativa e documentale. Dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione medica del grado di autosufficienza o di parziale autosufficienza, e di tutta la documentazione sanitaria richiesta per l'ingresso, copia del documento di riconoscimento, codice fiscale, tesserino sanitario.

Le chiamate per l'accoglienza in casa di riposo verranno effettuate secondo l'ordine cronologico fatte salvo particolari e specifiche situazioni. Le liste d'attesa sono aggiornate con cadenza annuale. In qualunque momento successivo alla presentazione della domanda il richiedente od i parenti, possono chiederne la cancellazione.

ART.4 – FISSAZIONE DEL POSTO LETTO

Il richiedente è tenuto a confermare la disponibilità all'ingresso, entro 5 giorni, decorsi i quali l'Amministrazione si riterrà libera di proseguire nella chiamata secondo la lista d'attesa.

ART.5 – AMMISSIONE DI CONIUGI

E' previsto che, qualora siano ammessi nella casa coppie di coniugi, a questa debba essere riservata camera comune, secondo la disponibilità della struttura.

ART.6 – USO DELLA CAMERE

All'interno della camera assegnata, l'ospite potrà fruire dell'armadio e del comodino, messo a disposizione per custodire gli effetti personali.

Compatibilmente con lo spazio a disposizione e sempre che non venga pregiudicata la possibilità di agevole movimento ed il corretto rapporto con gli altri ospiti, lo stesso potrà usufruire anche di oggetti personali.




Nella stanza si potranno installare apparecchi video e radiofonici di proprietà, se di dimensioni accettabili e compatibili con la configurazione della camera, previa autorizzazione dell'Amministrazione. L'uso degli stessi non devono in ogni caso recare disturbo alla comunità.

ART.7 – COMPORTAMENTO DEGLI OSPITI

Gli ospiti devono avere un aspetto curato della persona, tenere un comportamento dignitoso ed osservare tra loro rapporti di benevolenza. È fatto divieto all'ospite di molestare gli altri residenti della CASA di RIPOSO e fare abuso di sostanze alcoliche e altresì fatto divieto sia agli ospiti che ai visitatori di fumare in tutto lo stabile compreso nelle stanze.

ART.8 – RISPETTO DEGLI ORARI

L'Amministrazione fissa degli orari che regolano le varie funzioni nella comunità, tenendo conto delle esigenze degli ospiti. Gli orari dei pasti sono fissati in:

-  Colazione 8.00-8.30
-  Pranzo 12.30-13.30
-  Cena 7.30-8.30

E' fatto obbligo agli ospiti l'osservanza degli orari sopra indicati, onde evitare disagi nel servizio. I parenti che volessero mangiare insieme ai propri familiari, potranno farlo, previa

comunicazione alla direzione, e pagamento di una quota pari a 6 €. Per quanto riguarda le visite, i parenti, e amici, possono recarsi presso la struttura tutti i giorni della settimana, avendo però cura di non far coincidere gli orari con i momenti di riposo dell'ospite.

ART.9 – SERVIZI DELLA CASA DI RIPOSO

La comunità mette a disposizione dell'ospite un servizio a pagamento di:

1. lavanderia della biancheria personale ospite
2. parrucchiere
3. manicure e pedicure

Nella comunità opera un servizio mensa (colazione, pranzo, merenda e cena). Il trattamento alimentare risponde per qualità e qualità alle esigenze dietetiche delle persone ospitate, in base ad un menù stilato dalla dietista in collaborazione con il medico curante. Il menù giornaliero viene affisso in bacheca e prevede più possibilità di scelta da parte degli ospiti. I pasti saranno consumati, negli orari stabiliti, in sala pranzo. Il pasto verrà servito in camera solo in caso di infermità o per giustificati motivi.

ART.10 – ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Le prestazioni a carattere infermieristico sono garantite da un infermiera professionale con iscrizione all'albo, due volte alla settimana, che opererà in stretta collaborazione con il medico di base.

In caso di situazioni particolari dell'ospite, verranno avvertiti immediatamente i familiari. Tutte le spese sanitarie non soggette a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, saranno a carico dell'ospite, la cooperativa garantirà l'acquisto dei farmaci prescritti dal medico di base.

ART.11 – IL PERSONALE

Il personale che opera nella struttura è composto da figure professionali, nel rapporto numerico fra le stesse e gli ospiti, secondo quanto stabilito dalle normative regionali e nazionali vigenti in materia.

ART.12 – DECESSO

In caso di decesso dell'ospite presso la Casa di Riposo si provvederà tempestivamente ad avvisare parenti o civilmente responsabili. In loro assenza la Struttura provvederà a garantire le esequie, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Il rimborso della cauzione, e delle spettanze risultanti dai conteggi amministrativi, oltre che tutti i beni materiali

presenti in struttura, verranno consegnati al successore previa presentazione del certificato di successione rilasciato dagli organi competenti.

ART.13 – PAGAMENTO RETTA

Il pagamento del contributo mensile di soggiorno, dovrà essere corrisposto dall'ospite o dal familiare entro e non oltre il 10 di ogni mese.

All'atto delle dimissioni, la struttura previa verifica amministrativa provvederà al rimborso della cauzione entro 30 giorni dalle dimissioni.